



Ecc.mo Sig. Presidente del Tribunale Ordinario di Roma,
p.c. Sig. Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

preliminarmente desidero ringraziarLa ancora una volta del gradito incontro del 16/12/2022 presso il Suo ufficio con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Come concordato, Le rappresento per iscritto alcune istanze dei nostri iscritti, che svolgono attività di C.T.U., al fine di migliorare la cooperazione tra Corpo Giudicante e l'esperto tecnico.

In primis i nostri iscritti segnalano con piacere che alcuni Giudici del settore civile vincolano l'inizio delle operazioni peritali al versamento dell'acconto spese al C.T.U..

Sarebbe opportuno che questa procedura divenisse prassi comune nel settore civile; poiché, purtroppo, si verifica non di rado che le parti non versino al CTU neanche l'acconto disposto dal Magistrato, ciò tutelerebbe il tecnico da rischio di non predisporre attività professionale poi non remunerata nonché di non recuperare eventuali spese necessarie allo svolgimento del mandato anticipate dal tecnico stesso.

Sarebbe poi auspicabile a parere di chi scrive che divenisse prassi la liquidazione dei compensi del C.T.U. sempre in solido tra le parti, alla luce dell'insegnamento della Giurisprudenza nomofilattica che si trova in: Cassazione Civile, sezione I, 8 luglio 1996, n. 6199, paragrafo 2.2. della motivazione: *“Come è saldo principio, nell'ambito del processo civile, la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, essenzialmente, quale ausilio fornito dal giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio e, così, costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. Da tal intrinseca natura dell'istituto, ed in particolare, dal dato che la prestazione dell'ausiliare è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è stata resa, interesse che, così, assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole parti, discende necessariamente, innanzitutto, che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento dell'incarico e sull'obbligo del relativo pagamento, deve prescindere sia alla disciplina sul riparto dell'onere delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle spese tra le stesse, che deve avvenire sulla base del principio della soccombenza; ma, soprattutto, che l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio, ed in solido tra loro. Ne discende, altresì, che la*



sussistenza della obbligazione solidale così individuata prescinde necessariamente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata; e sia dal paradigma procedimentale utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli. Per un verso, perché siffatto regime processuale è indissolubilmente connesso alla natura di credito vantato dal consulente ed alla comunanza della posizione debitoria delle parti suoi confronti. Per altro verso, perché non si individua alcuna ragione per cui siffatta posizione debitoria (che, come s'è detto, è ontologicamente connessa alla natura del credito) debba rimanere travolta e caducata per effetto o della cessazione della pendenza del giudizio nel quale la prestazione è stata effettuata ed è sorto il credito, ovvero dell'utilizzazione da parte del consulente - creditore ed ai fini del riconoscimento del suo diritto, di un rimedio processuale esterno rispetto al giudizio nel quale la prestazione è avvenuta.

Del resto, nella stessa prospettiva questa Corte Suprema ha tre volte affermato che:

1. al consulente d'ufficio non è opponibile la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio nel quale aveva esercitato la sua funzione, perché il principio della soccombenza attiene soltanto al rapporto tra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare;
2. le parti di quel giudizio sono obbligate, in solido, nei confronti dell'ausiliare al pagamento del suo compenso;
3. per ottenere detto pagamento, l'ausiliare può anche far ricorso al procedimento monitorio ex art. 633 Cod. proc. civ. e, addirittura, può adire il giudice civile con una domanda autonoma ed indipendente dal processo in cui ha espletato l'incarico”.

Ancora, Cassazione Civile, sezione III, 19 settembre 2006, n. 20314, pagina 4 paragrafo 2° della motivazione “Questa Corte ha numerose volte affermato che, poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli”, nonché Cassazione Civile, sezione II, 15 settembre 2008, n. 23586, pagina 7 rigo 6 e seguenti della motivazione “Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide, la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa: la consulenza tecnica d'ufficio, fornendo un ausilio al giudice, costituisce -



piuttosto che un mezzo di prova - un atto necessario del processo, che è compiuto nell'interesse generale della giustizia. Ne consegue che l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza: quest'ultimo attiene, infatti, al rapporto fra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare”.

Dello stesso avviso Cassazione Civile sezione VI, 08 novembre 2013, n. 25179 “*La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali. Ne consegue che sussiste la responsabilità solidale delle parti anche nell'ipotesi di sentenza non passata in giudicato ancorché contenga un comando giudiziale diverso da quello di cui al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, in quanto le relative statuizioni rilevano solo nei rapporti interni tra le parti”;* Cassazione Civile, sezione seconda, 12 novembre 2015, n. 23133, “*Il consulente tecnico d'ufficio che abbia inutilmente chiesto il dovuto in base al decreto di liquidazione provvisoria del compenso può esigerne il pagamento solidale dalle parti a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio, in quanto - salvi i rapporti interni tra le parti - l'ausiliare opera nell'interesse della giustizia in virtù di un mandato neutrale”.*

Anche la Giurisprudenza Amministrativa, nel suo massimo consenso, ha fatto proprio il processo interpretativo del Giudice ordinario, sancendo: “*Poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza ; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli”* (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2842 Conferma della sentenza del T.a.r. Molise - Campobasso, n. 822/2005).

I principi anzidetti andrebbero applicati anche nel caso in cui la prestazione sia stata resa in procedimento per accertamento tecnico preventivo, come rilevato da Cassazione Civile, sezione seconda, 30 dicembre 2009 n. 28094, pagina 4 della motivazione che, delibando questione inerente



la liquidazione del compenso a consulente nominato in procedimento per accertamento tecnico preventivo, si è così espressa: *“Il principio di solidarietà, costantemente affermato da questa Corte, fra le parti del processo civile in relazione al compenso dovuto al C.T.U., che ha il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art. 61 c.p.c.), contrariamente all’assunto del Tribunale, non interferisce in alcun modo, ponendosi su tutt’altro piano, con quello della soccombenza che presiede la regolazione delle spese fra le parti. Il 1° ottiene al rapporto fra il C.T.U., ausiliario esterno del giudice, ed i soggetti, che beneficiando della sua attività sono ex art. 1294 c.c. tenuti in solido al pagamento del corrispettivo dovutogli. Il 2°, invece, alla cui sfera di efficacia la dedotta situazione giuridica del C.T.U. è completamente estranea (il C.T.U. non può in alcun modo interferirvi) riguarda i rapporti interni fra i condebitori, donde è del tutto irrilevante, per il creditore precedente, che successivamente abbiano avuto regolazione giudiziale, con conseguente costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un coobbligato, risultato insolvente. Atteso che solo l’avvenuto pagamento, adempimento ex art. 1292 c.c. libera gli altri condebitori ed è quindi preclusivo di ogni azione nei loro confronti da parte del comune creditore”.*

Si segnala, peraltro che alcuni colleghi riferiscono che in caso di provvedimento di liquidazione non in solido, non avendo ottenuto il pagamento degli onorari liquidati dalla parte onerata, hanno presentato ricorso per decreto ingiuntivo per richiedere ingiunzione di pagamento a carico di una delle altre parti (non “direttamente” onerate nel provvedimento di liquidazione), proprio alla luce del sopra ricordato orientamento giurisprudenziale relativo alla solidarietà passiva. Ebbene viene riferito che alcuni ricorsi per decreto ingiuntivo sono stati accolti, mentre altri sono stati rigettati come se il Magistrato adito in sede monitoria ritenesse che il provvedimento di liquidazione (non in solido) fosse vincolante ed impedisse allo stesso l’accoglimento del ricorso.

Sarebbe quindi opportuno, sempre a parere di chi scrive, che a tal proposito maturasse un orientamento comune del Corpo Giudicante, segnatamente - si confida - nel senso che vengano accolti tali fattispecie di ricorso, per evitare provvedimenti contrastanti che costituiscono un grave elemento di incertezza del diritto/prassi giudiziaria, oltre che un inutile aggravio delle spese legali di recupero dei crediti da parte del C.T.U..

Infine, i colleghi, che si occupano di esecuzioni immobiliari, segnalano che, nonostante la norma consenta il riconoscimento di acconti fino al 50% *del compenso calcolato sulla base del*



valore di stima, non di rado non vengono concessi acconti all'atto dell'affidamento dell'incarico.

Ne consegue che il C.T.U. può dover aspettare l'effettiva vendita del compendio stimato e la successiva liquidazione del Magistrato per poter richiedere i compensi per l'attività svolta.

Ciò significa che non di rado i C.T.U. si trovano a dover attendere anche alcuni anni per veder retribuito il proprio lavoro, il che ha portato sempre più colleghi, purtroppo ma comprensibilmente, a perdere interesse a collaborare con la Quarta Sezione Civile di questo Tribunale.

Sarebbe quindi opportuno che divenisse prassi condivisa riconoscere quantomeno un acconto (peraltro calcolato sul valore di stima e quindi a perizia già consegnata – trattasi quindi non di un acconto spese per il lavoro da svolgere ma un acconto, a lavoro concluso, sulla liquidazione finale) dei compensi in base a quanto stimato nei limiti massimi consentiti dalla norma.

Ferma restando l'imprescindibile libertà costituzionale di interpretazione delle norme di ogni Magistrato, si confida in un Suo fattivo interessamento per promuovere un dibattito interno alle varie Sezioni del Tribunale Ordinario di Roma sulle tematiche sopra esposte.

RingraziandoLa per l'attenzione ancora una volta prestata e restando a disposizione per collaborare nei modi che Lei riterrà più opportuni, l'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Roma, 18/01/2023.

Il Segretario

(Dott. Ing. Raffaele Torella)